

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2005

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAFFAELLI, GIOVANNINI, MARMUGI, NICCOLAI
CESARINO, TEMPIA VALENTA, Busetto, TOGNONI**

Presentata il 12 novembre 1969

Deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 e 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Lo scopo del provvedimento legislativo che si propone è quello di evitare uno dei più rilevanti pericoli che la rigidità delle norme sulla riscossione dei tributi erariali diretti è suscettibile di causare all'economia di intere province e di regioni del nostro Paese, quando tali norme trovino integrale applicazione anche nei confronti di aziende ed imprese che, per essere state colpite da eccezionali calamità naturali, faticosamente riprendono il cammino della loro ricostruzione.

Non ci dilunghiamo sulla insufficienza delle misure fiscali disposte dal legislatore in occasione degli eventi calamitosi (alluvioni) dell'autunno del 1966 e del 1968 con norme che, per riuscire di facile ed immediata applicazione, si manifestarono subito gravemente approssimative. Ci limitiamo qui ad osservare che tale insufficienza (ora che, per così dire, i nodi vengono al pettine) si appalesa soprattutto con riguardo a determi-

nati soggetti (come, appunto, le imprese industriali e commerciali e le aziende artigiane) destinati « a scontare » in tempi considerevolmente lunghi gli eccezionali danni patiti.

Quali siano tali danni è noto: locali completamente distrutti o sconvolti e per molto tempo inutilizzabili o inabitabili, macchinari ed attrezzature completamente in rovina, scorte e giacenze di materie e prodotti interamente distrutti od inservibili, cessazione totale di ogni reddito e perdita dello stesso valore dell'« avviamento commerciale » a causa della forzata inattività. Ma è altresì intuibile l'enorme mole di sforzi umani e di costi economici sopportata per il ripristino degli impianti, delle attrezzature e degli altri mezzi dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la ripresa delle attività produttive, commerciali e artigiane.

Non solo, ma a questi sforzi ed a questi costi devono aggiungersi sia gli interessi passivi dei finanziamenti eccezionali, a cui si

è ricorso forzatamente (e soltanto in parte finanziamenti cosiddetti « agevolati »), sia gli « sconti di portafoglio », in sensibile aumento data la modesta entità del capitale circolante, soprattutto in zone così duramente colpite, da corrispondersi agli Istituti di credito, finanziatori.

La situazione, quindi, di per sé non è rosea. Ma rischia di riuscire drammatica se non sarà dato d'intervenire con mezzi o strumenti idonei ad evitare che i detti « importanti » contribuenti, vittoriosi dell'avversa natura, siano, poi, sconfitti, una volta per tutte, proprio dal fisco.

Accade, infatti, che per i periodi d'imposta anteriori ai già menzionati avvenimenti, gli Uffici finanziari, seguendo una prassi ormai abituale, ancorché di dubbia legittimità, determinino, comunque, gli imponibili, specie dei soggetti non tassabili in base a bilancio, col metodo cosiddetto « sintetico » (o « induttivo » o « a colpo »), lasciando al contribuente « malcapitato » la briga di provare (ma il più delle volte la cosa è veramente ardua, se non addirittura impossibile, per la perdita, assieme a tutto il resto, delle scritture contabili) l'enorme sproporzione di tali accertamenti.

Al contribuente, a tal punto, è aperta la sola via del ricorso alle Commissioni tributarie, ma, per ottenere giustizia, deve pagare « lo scotto » di vedersi iscrivere a ruolo, sia pure in via provvisoria, dopo 60 giorni dalla trasmissione del ricorso, « metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato » (articolo 175, testo

unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645).

Se il sistema è giustificabile in situazioni normali, onde evitare che l'eccessiva litigiosità del contribuente porti un danno all'Erario per il ritardo nell'effettivo realizzo del tributo, i pericoli di una tale provvisoria iscrizione, con riguardo ai contribuenti considerati, superano, invece, di gran lunga, i suoi pregi, stante che, anche nell'ipotesi in cui questi « soggetti » riescano a dimostrare la loro ragione, in sede contenziosa, difficilmente potrebbero da ciò trarre giovamento *a posteriori*. Il nuovo costo conseguente alla provvisoria iscrizione a ruolo in questione, aggiungendosi, infatti, a quelli preesistenti e protrandosi per tutto il tempo necessario alla definizione, anche di un solo grado del giudizio, davanti alle Commissioni (e il periodo, ognuno sa, è incredibilmente lungo), riuscirebbe per molti di essi addirittura esiziale.

Danno, dunque, palesamente sproporzionato ed iniquo per le imprese e aziende colpite dalle surricordate eccezionali calamità rispetto a quello, di ben lieve entità, che lo Stato potrebbe essere chiamato a sopportare, rinunciando, in tali casi, all'iscrizione provvisoria nei ruoli d'imposta e che impone l'accoglimento della proposta deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, limitandosi, semmai, alla provvisoria iscrizione, sino all'accertamento definitivo, soltanto dell'imposta corrispondente al reddito imponibile eventualmente già « dichiarato » dai « soggetti » di cui trattasi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio inscriverà a titolo provvisorio nei ruoli, fino all'accertamento definitivo, l'imposta corrispondente all'imponibile dichiarato, nei casi di cui all'articolo seguente.

ART. 2.

Hanno diritto ad ottenere la deroga di cui all'articolo precedente le imprese e aziende che abbiano già fruito delle agevolazioni previste dai decreti-legge 9 novembre 1966, n. 914, e 18 dicembre 1968, n. 1232, e ne facciano domanda nello stesso termine indicato nell'articolo 23 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione distrettuale.